



## REGIONE LIGURIA

DIREZIONE AMBIENTE E PROTEZIONE  
CIVILE

Genova, 28 MAG. 2021

Prot. n. PG1 2021/192507

Classif./Fasc. G13.2021.10

Oggetto: [ID\_VIP: 5193] valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di sostituzione dell'unità a carbone esistente con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica di La Spezia "Eugenio Montale".  
Proponente: società Enel Produzione S.p.A.

A: Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS)  
[CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

*Trasmissione parere Regione Liguria*

In relazione alla VIA in oggetto, esaminata la documentazione resa disponibile sul sito web di codesto Ministero in data 29.04.2021, si trasmette il seguente parere ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.lgs 152/2006 elaborato con il contributo di:

- ARPAL
- RL - SETTORE Ecologia
- RL - SETTORE Ecosistema costiero e acque
- RL - SETTORE Tutela del paesaggio, demanio marittimo e attività estrattive
- RL - SETTORE Urbanistica

### Premessa

In premessa si ritiene di dover richiamare quanto già espresso dalla scrivente Regione Liguria con proprio parere trasmesso a Codesto Ministero in data 17/07/2020 con protocollo n. PG/2020/220152, che conteneva diverse richieste di integrazioni.

La scrivente Regione ritiene che l'alternativa zero, ovvero la previsione di dismissione definitiva dell'impianto e la riconversione complessiva dell'area, sia uno scenario ragionevole e che lo studio in esame avrebbe dovuto valutare l'impatto della centrale a turbogas rispetto a tale scenario ed indicare eventuali mitigazioni e compensazioni.

Su questo presupposto si era basato il parere della Regione Liguria nell'ambito della verifica di assoggettabilità a screening del medesimo impianto; la Regione Liguria con propria nota n. PG/2019/204069 in data 11.07.2019 aveva espresso il proprio parere evidenziando che il nuovo gruppo alimentato a gas naturale non fosse configurabile come mera sostituzione del gruppo a

carbone, ma dovesse essere considerato come un nuovo impianto, con impatti ambientali significativi da valutare, mitigare ed eventualmente compensare.

Due sono le motivazioni principali che hanno portato la scrivente Regione a esprimere tale posizione:

- 1) come anche riportato da ENEL nelle proprie controdeduzioni trasmesse al MITE in data 21.08.2021 prot. n. 65523, il PNIEC richiama la necessità di implementare una nuova capacità di produzione flessibile nell'area Nord del paese, a causa della dismissione di capacità di generazione a carbone. Si sottolinea che nel quadro programmatico esposto dal PNIEC la localizzazione a Spezia di questa nuova capacità produttiva è compatibile (quindi l'ipotesi della centrale a turbogas a Spezia è ipotesi conforme con le previsioni del PNIEC) ma non è esclusiva (il PNIEC indica la necessità di localizzare la nuova unità produttiva nell'area Nord ma non necessariamente a Spezia);
- 2) l'attuale gruppo SP3 alimentato a carbone è autorizzato a funzionare nelle attuali condizioni di esercizio solo fino al 31.12.2021 (Decreto AIA n. 351 del 06/12/2019). La cessazione dell'uso del carbone è stato anticipato di quattro anni rispetto al phase-out previsto a livello nazionale entro il 2025 e, conseguentemente, gli adeguamenti alle BAT impartiti con il citato DM 351/2019 hanno tenuto conto di tale data di dismissione. In particolare, alcuni obiettivi di miglioramento ambientale non erano stati prescritti in vista della imminente dismissione. A titolo esemplificativo, come già evidenziato nel Parere della Commissione IPPC n. 2041/2015, relativo, tra l'altro, anche alla valutazione dell'ottemperanza della prescrizione di cui all'art. 1, comma 4 del Decreto AIA n. 244 del 06/09/2013, in merito al "programma di riduzione delle emissioni diffuse", il mancato adeguamento alla realizzazione della copertura del carbonile 2 e della depressione dei nastri trasporto carbone era stato concesso ad ENEL a fronte di una dismissione dell'attività al 2021, che valutava già allora la mancanza di convenienza, in termini di costi benefici, di tale intervento, visto il breve periodo residuo di funzionamento.

Si prende atto che la richiesta della scrivente regione non è stata condivisa dalla Commissione Tecnica VIA, alla quale la Regione Liguria non ha partecipato nonostante la propria manifestazione di interesse a prendervi parte - né da Codesta Direzione.

Inoltre relativamente alle controdeduzioni trasmesse da Enel con nota n. 12276 del 13/08/2020 si ritiene che queste non rispondono in modo completo alle carenze progettuali identificate dalla Regione Liguria.

Tanto premesso, la Scrivente Regione trasmette comunque il presente contributo istruttorio rispetto allo SIA e relative integrazioni presentate da ENEL e indica le condizioni ambientali, che per quanto di competenza, si ritiene che debbano essere imposte al gestore.

#### **1) Relativamente alla matrice ARIA si rappresenta quanto segue:**

Come evidenziato dal Gestore nell'allegato A al SIA – *"Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute sulla qualità dell'aria"*, la zona in esame è caratterizzata da criticità relative al biossido di azoto (valore medio annuale). Il gestore stesso infatti riporta:

*"Per quanto riguarda il valore medio annuo, del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), nelle sette postazioni della rete di monitoraggio, presenti nel Comune di La Spezia nel quinquennio 2014-2018 (Figura 3.4.3), si riscontrano superamenti, del valore limite di 40 µg/m<sup>3</sup>, nelle postazioni di Chiodo-Amendola, 2015 e 2016, Fossamastra 2015 e San Cipriano – Libertà 2017 e 2018 dove si riscontra il valore massimo di 44.5 µg/m<sup>3</sup>".*

In aggiornamento a ciò si consideri che nel corso del 2019 nella zona IT0713 (Spezzino) è stato registrato un lieve miglioramento dei valori medi annuali di Biossido di Azoto, che hanno portato al rispetto dei limiti normativi, sebbene con valori molto prossimi al limite normativo. Nella postazione di San Cipriano, infatti, il valore medio annuale registrato è stato pari a 40 µg/m<sup>3</sup>.

Nonostante le criticità rilevate, il Gestore ha presentato un cronoprogramma che prevede due anni di funzionamento in configurazione OCGT e l'avvio delle attività per la realizzazione della fase 2 dopo 16 mesi dall'avvio dei lavori.

Poiché è tassativo non incorrere in un rischio di superamento dei limiti di qualità dell'aria, si ritiene che l'impianto non possa esercire per il tempo di due anni, come previsto a progetto, in modalità OCGT, che è molto più impattante in termini di emissioni di NOx e con un rendimento energetico decisamente inferiore rispetto alla configurazione a ciclo chiuso.

Si ritiene che i tempi per la realizzazione del CCGT debbano essere contratti e che il funzionamento OCGT – qualora non fosse possibile eliminare tale fase – debba essere limitato al minimo indispensabile per il completamento dell'intervento.

Si richiede una proposta di revisione della rete di monitoraggio di qualità dell'aria di proprietà di ENEL attualmente gestita in Convenzione da Arpal. Più precisamente, si ritiene che la rete di monitoraggio debba essere riesaminata ed aggiornata alla luce del nuovo assetto impiantistico. Le modifiche alla rete di monitoraggio, anche sulla base del Programma di Valutazione (PdV) di prossimo aggiornamento da parte della Regione Liguria, dovranno essere concordate – sulla base di una proposta di ENEL - con Regione Liguria e Arpal, anche in attuazione della legge regionale 12/2017.

## **2) Relativamente alla matrice ACQUE si rappresenta quanto segue:**

Visionata la documentazione resa disponibile sul sito del Ministero, si rappresenta che si ritengono esaurite le necessità di chiarimenti precedentemente avanzate per il comparto acque.

In particolare, è stato puntualizzato dal proponente che nello “Studio di dispersione delle acque di raffreddamento” (documento CESI\_B9014374 del 2019) presentato quale Allegato E allo Studio Preliminare Ambientale, gli incrementi termici sono stati modellizzati rispetto alla condizione indisturbata, ovvero in assenza di centrale ed è stato altresì esplicitato che, rispetto al ciclo a carbone (per quanto non modellizzato questo scenario) la nuova situazione sarà migliorativa.

Per quanto concerne la compatibilità con il Piano di Tutela della Qualità delle Acque di cui alla DCR n°11/2016, si rappresenta che il corpo idrico marino costiero potenzialmente interessato dal progetto in questione, “Golfo di La Spezia” - codice IT07CW01101125, è classificato in stato buono, sia chimico sia ecologico, sulla base della classificazione intermedia di cui alla D.G. R. n- 446/2018. Essendo ad oggi disponibili anche i dati relativi agli ultimi 3 anni di monitoraggio, dal 2017 al 2019, è stato possibile completare e formalizzare la valutazione relativa allo stato ecologico e chimico dei corpi idrici per l'intero sessennio 2014-2019 e tale classificazione conferma quanto sopra riportato. A livello previsionale la conversione del ciclo di produzione con l'utilizzo, quale combustibile, del metano al posto del carbone rappresenta nel medio e lungo termine un fattore di miglioramento ambientale anche per il corpo idrico marino costiero e per le acque a specifica destinazione ivi comprese.

A fronte pertanto di quanto sopra e della documentazione visionata non si ravvisano, per l'intervento in oggetto, particolari criticità o incongruenze con gli obiettivi, le misure e le norme di attuazione del PTA.

Si sottolinea, peraltro, la necessità che venga mantenuto il monitoraggio in essere (già previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'A.I.A. relativo all'attuale esistente impianto) sia per quanto riguarda il limite di temperatura allo scarico sia dell'incremento termico sull'arco a 1000 m

### **3) Relativamente alla matrice SUOLO si rappresenta quanto segue:**

Si richiama il parere n. 220152 del 14 luglio 2020, con il quale si chiariva che la Regione Liguria è l'amministrazione competente per i procedimenti amministrativi in ambito di bonifica all'interno del SIR Pitelli e si riportava una sintesi di tutti i procedimenti conclusi e in corso nelle aree oggetto della trasformazione in esame.

In aggiornamento a quanto riportato nel citato parere, nel mese di dicembre 2020 è stata approvata in Conferenza dei servizi l'Analisi di Rischio Sanitaria e Ambientale per le aree Centrale, Carbonile e Le Pianazze, in base alla quale il sito è risultato non inquinato.

L'assenza di rischio sanitario e ambientale è tuttavia garantita solo attraverso il mantenimento dello scenario e dei vincoli posti alla base dell'analisi di rischio approvata.

Tanto premesso, in relazione alle future attività necessarie alla costruzione della nuova centrale a gas dovranno essere integrate le conoscenze ambientali acquisite attraverso la precedente caratterizzazione.

Tali approfondimenti dovranno essere effettuati in tutte le aree rese accessibili dai lavori di riconversione, e comunque in ogni area per la quale siano previste interazioni con suolo e/o acque sotterranee.

La realizzazione della nuova centrale dovrà essere preceduta dalla sopra citata integrazione di caratterizzazione e dalla rielaborazione dell'analisi di rischio sulla base del nuovo scenario.

Il nuovo procedimento ai sensi del Titolo V parte IV del dlgs152/2006 dovrà inoltre tener conto dei procedimenti in atto in tutti i siti confinanti che potrebbero influenzare il predetto scenario e contemporaneamente le nuove attività non dovranno in alcun modo compromettere il raggiungimento degli obiettivi dei suddetti procedimenti di bonifica/messa in sicurezza.

Inoltre relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo si segnala che nella documentazione trasmessa il Gestore ha rivisto i volumi di scavo, passando da circa 18.000 mc a circa 65.000 mc, senza aggiornare di conseguenza il piano preliminare di utilizzo; si richiede pertanto una revisione in tal senso. Con riferimento alla previsione di riutilizzare i detriti di demolizione si ricorda tale attività potrà essere eseguita tramite l'utilizzo di impianti mobili autorizzati la cui campagna in sito dovrà a sua volta essere oggetto di autorizzazione da parte della Provincia di La Spezia.

### **4) Relativamente alla matrice RUMORE si rappresenta quanto segue:**

Relativamente alla matrice rumore, in relazione alla Documentazione di impatto acustico integrativa redatta dalla Soc. CESI Spa per conto di ENEL (Relazione tecnica datata 13/04/21 - Ord. n. 3500047846), che risponde al punto 14 della nota integrativa del MiTe (Prot. n. 24880 del 10/03/21), si osserva quanto di seguito riportato:

- si prende atto della nuova valutazione dei livelli sonori effettuata con il parametro LAeq e del confronto con quella precedentemente eseguita con il parametro L95;
- ARPAL rimane a disposizione per fornire collaborazione allo sviluppo del Programma di Monitoraggio Ambientale in esercizio, come richiesto dalla succitata nota del MiTe;

### **5) Relativamente al comparto PAESAGGIO si rappresenta quanto segue:**

In relazione al progetto in argomento, vista la documentazione integrativa resa disponibile, si ritiene di poter sostanzialmente riconfermare quanto a suo tempo rappresentato ossia: "L'intervento

*interessa il Comune della Spezia, in Provincia della Spezia in un ambito in oggi pesantemente trasformato proprio dall'impianto della attuale centrale a carbone e dalle aree esterne alla stessa dedicate ai carbonili. Parimenti, le aree al contorno risultano storicamente interessate da tutta una serie di attività legate all'industria pesante, con particolare riferimento a quelle relative alla marina militare ed in generale legata alla produzione di armamenti o a tecnologie relative.*

*Da quanto posto a disposizione, si evince che il progetto in esame è volto alla sostituzione di una attività di produzione di energia a tecnologia superata ed ecologicamente non più accettabile (la centrale a carbone) attraverso interventi ed adeguamenti necessari per trasformarla in un impianto meno impattante ecologicamente (la centrale a gas). Dagli incontri istruttori nella fase di verifica procedurale risulterebbe che la sostanziale modifica della centrale sia proposta con una parallela procedura in atto volta alla sua completa dismissione.*

*Preso atto di quanto sopra lo scrivente Settore è tenuto comunque a trasmettere il contributo istruttorio, per quanto di competenza.*

*Dagli atti a disposizione si evidenzia che l'area non risulta interessata da specifico vincolo paesaggistico per effetto di provvedimento amministrativo e parimenti non emergono elementi che possano individuare l'area come soggetta a vincolo paesaggistico operante in applicazione dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.(distanza da corso d'acqua o aree boscate).*

*Detta area è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m. - sub assetto insediativo come AI-CO Art. 56, Attrezzature e Impianti - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO, la cui norma recita:*

*"1. Tale regime si applica nei casi in cui l'impianto esistente non presenti una configurazione sufficientemente definita né un corretto inserimento ambientale, oppure presenti carenze funzionali superabili mediante interventi che, pur incidenti sotto il profilo paesistico, siano a tale riguardo compatibili.*

*2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'adeguamento dell'impianto tanto sotto il profilo funzionale quanto sotto quello paesistico ambientale.*

*3. Sono pertanto consentiti quegli interventi sia di modificazione delle strutture esistenti sia di eventuale ampliamento dell'impianto che ne consolidino la presenza e ne migliorino l'inserimento nel contesto ambientale.". Per quanto attiene al comparto paesaggio non si ravvisano a priori elementi ostativi ad una trasformazione volta comunque ad una modifica migliorativa dello stato in essere (se non altro a fini ecologico-ambientali); ovviamente non è possibile confrontare tale mera modifica impiantistica ad una eventuale totale dismissione (semprechè praticabile) che porterebbe ad una riconsiderazione territoriale dell'intera area. Ciò posto, qualora l'intervento trasformativo fosse attuato, residuerebbero comunque delle aree di cui è possibile prevedere un'azione risarcitrice – compensativa individuata nelle aree dei carbonili e delle strutture annesse, da smantellare."*

*Ciò posto, pare necessario ribadire ulteriormente la necessità di azioni risarcitrici o compensative che non possono che accompagnare interventi di dismissione o trasformazione, con creazione di aree libere di una certa rilevanza come quella in questione. Occorre tuttavia evidenziare che all'Allegato-punto 4: Piano preliminare di riqualificazione del sito con esplicito riferimento al punto 6. PROGETTO ARCHITETTONICO, si evince che Enel ha provveduto ad indire 4 Concorsi di Progettazione denominati "I nuovi spazi dell'energia", rivolti a professionisti del settore dell'architettura per:*

*"...dar vita a poli energetici sempre più integrati con l'ambiente in cui sono inseriti, riducendo l'impatto paesaggistico attraverso un'idea nuova di centrale, proponendo anche spazi aperti alla fruizione da parte delle comunità locali e individuando un design centrato su principi di sostenibilità, circolarità e innovazione (Allegato 4.4 – Bando del concorso). I siti coinvolti sono gli impianti*

*protagonisti della transizione energetica e precisamente le centrali Eugenio Montale a La Spezia, Andrea Palladio a Fusina (VE), Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia e Federico II a Brindisi....”.*

Dagli atti sopra citati emerge come le proposte di progetto, seppur a livello di concept architettonico, siano state elaborate dai partecipanti sugli scenari di sviluppo futuro, che riguarda l'intera area di centrale, e prevedono il coinvolgimento delle amministrazioni territoriali in fase di Commissione Giudicatrice insieme ad Enel. Lo stesso allegato precisa che nel caso di La Spezia è previsto anche il coinvolgimento del Dipartimento di Architettura e Design dell'Università di Genova. Lo scenario di sviluppo futuro, come rappresentato in ambito di concorso, viene definito sinteticamente in una planimetria (Allegato 4.1 – riqualificazione sito). Tale planimetria propone in modo schematico gli obiettivi da raggiungere che dovranno interessare:

- la modularità e la flessibilità del progetto in base alle diverse fasi di conversione dell'impianto;
- la fruibilità da parte della comunità;
- la valorizzazione del design e dell'impatto visivo;
- la sostenibilità sociale e ambientale delle proposte, con particolare attenzione alla circolarità ed al riutilizzo di strutture ed infrastrutture esistenti;
- l'innovazione tecnologica;
- l'inserimento di nuove aree verdi.

Viene altresì specificato che tutti i progetti presentati (in numero di 16) propongono proposte innovative di grande valore architettonico, oltre ad una generale rinaturalizzazione del sito (diffuso uso del verde, naturale e attrezzato, finalità di valorizzazione paesaggistica, schermatura visiva, financo mitigazione dell'impatto acustico e miglioramento del microclima). Sono evidenziate anche tematiche generali volte alla creazione di luoghi di interesse per la collettività e per le piccole e medie imprese. Infine viene evidenziato che la proposta di progetto selezionata attraverso il concorso di Progettazione sarà sviluppata e autorizzata a livello esecutivo in una fase successiva, in parallelo alla realizzazione del progetto del nuovo impianto. Pare evidente che in termini generali gli obiettivi e le modalità concorsuali sopra descritte non possono che ritenersi condivisibili, fatte salve le problematiche più squisitamente ambientali più volte evidenziate.

Relativamente alla valutazione del livello locale del PTCP oltre alle aree di impianto della Centrale (Al.CO, art. 56 NTA) su menzionante si segnala:

- per le previsioni d'insediamento nelle porzioni territoriali classificate ID.MO-A (art. 46 NTA del PTCP), ovvero l'ex carbonile Ovest (val Fornola) e le aree attualmente occupate dal Carbonile Est di Val Bosca, permane la mancata definizione delle regole da osservare nei termini individuati per lo S.O.I. dall'art. 32.bis di PTCP (caratteri linguistici e tipologici, interferenze con visuali panoramiche, connessioni con l'intorno immediato).
- Per la prima area – ex carbonile ovest (Val Fornola) che viene proposta per funzioni del settore logistico, in cui le sistemazioni e previsioni insediative (magazzino per gestione delle merci pallettizzate) sono definite solo in termini approssimati.
- Per la seconda – carbonile est (Val Bosca): fatta eccezione per l'area interessata da ulteriori impianti fotovoltaici (previa bonifica del suolo e rimozione del carbone), manca l'esplicitazione della destinazione attribuita, successivamente alla fase di cantierizzazione (area F), alla porzione territoriale interclusa tra l'attuale sedime del carbonile e l'area della Centrale.

- Appare invece coerente con il regime di mantenimento di aree non insediate (ANI.MA, art. 52 NTA del PTCP), il dichiarato obiettivo di conservazione dello stato di fatto delle aree boschive limitrofe ai carbonili, per quanto non identificate graficamente.

### CONCLUSIONI

Con il presente contributo si prende atto che, diversamente da quanto richiesto dalla Regione Liguria, nell'impostazione dello SIA permane una valutazione fondata sul confronto tra due soli scenari:

- lo scenario con la futura unità a turbogas SP5 (Fase 1 e Fase 2);
- lo scenario attuale con l'unità a carbone SP3;

senza valutare tra le ragionevoli alternative l'alternativa zero, cioè la previsione di dismissione definitiva dell'impianto e la riconversione complessiva dell'area.

Nonostante tale assunzione, che di fatto influisce sul quadro di riferimento e sull'esito della valutazione ambientale, è stata condotta un'istruttoria sulla documentazione di progetto e relative integrazioni che ha portato alla definizione di specifiche condizioni di seguito sintetizzate:

- per il comparto aria viene richiesto che il funzionamento OCGT (qualora non fosse possibile eliminare tale fase) sia essere limitato al minimo indispensabile e che venga proposta una revisione della rete di monitoraggio di qualità dell'aria;
- per il comparto suolo, in relazione alle future attività necessarie alla costruzione della nuova centrale a gas, viene chiesto di integrare le conoscenze ambientali acquisite attraverso la precedente caratterizzazione mentre per la gestione delle terre e rocce da scavo di aggiornare il piano preliminare di utilizzo.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Cecilia Brescianini

